

# UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

- 63854 SANTA VITTORIA IN MATENANO -

AMANDOLA, FORCE, MONTEDINOVE, MONTEFALCONE APPENNINO, MONTEFORTINO, MONTEPARO,  
MONTEMONACO, ROTELLA, SANTA VITTORIA IN MATENANO, SMERILLO

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

Numero 3 del 12-01-2024

---

**OGGETTO: APPALTO SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA, DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER SOGGETTI DISABILI O CON DISAGIO SOCIALE - PROVVEDIMENTI.**

---

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di gennaio, in Santa Vittoria in Matenano nella sede dell'Unione.

## IL SEGRETARIO

RICHIAMATO l'atto consiliare n. 3 del 10/01/2024 che integralmente di seguito si riporta :

### “ IL CONSIGLIO

PREMESSO che il contratto di appalto, in atto con la Coop. Soc. Pagefha Onlus di Ascoli Piceno, per l'espletamento dei “Servizi di Integrazione scolastica, di Assistenza Educativa e di Assistenza Domiciliare Domestica per soggetti disabili o con disagio sociale” CIG 8420438D3F è in scadenza e si renderà necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente;

che nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto è stata avanzata all'anzidetta Cooperativa la proposta di una proroga tecnica del contratto di appalto in essere alle stesse condizioni previste nel Capitolato Speciale d'appalto, come sempre avvenuto in occasione delle precedenti gare d'appalto ed in altre analoghe, non avendo del resto detta Coop esaurito il corrispettivo dell'appalto al netto del ribasso offerto e quindi essendo stato riscontrato ad oggi un residuo ancora da utilizzare sul corrispettivo medesimo pari ad € 92.548,33 oltre IVA;

che detto residuo è dovuto al mancato utilizzo delle ore stimate per tutta la durata dell'appalto (anni tre) e per ciascun servizio oggetto dello stesso (Integrazione Scolastica ore 15.000, Assistenza Educativa ore 12.000 e Assistenza Domiciliare Domestica ore 1.800), realizzando così nel corso dei tre anni un numero di ore inferiore a quello previsto e dal quale era scaturito l'importo totale stabilito a base di gara; ciò a causa della mancata tempestività nelle sostituzioni del personale che per vari motivi non ha garantito i servizi, nonostante i ripetuti solleciti da parte di questo Ente ed i richiami alla risoluzione di tali inadempienze;

che dopo una fitta corrispondenza durata per tutto il mese di dicembre scorso e di cui i sindaci hanno avuto contezza, avendo ricevuto in copia le relative comunicazioni, a seguito della quale è stato chiarito alla Coop. Pagefha che qualora non intendesse proseguire i servizi in questione alle stesse condizioni previste nel Capitolato Speciale d'appalto, fino ad esaurimento dell'intero corrispettivo d'appalto, sarebbe stato possibile valutare eventualmente soltanto l'adeguamento Istat delle attuali tariffe orarie da sottoporre all'approvazione dei sindaci, ma non certo la revisione prezzi come richiesto dalla Pagefha o comunque altre variazioni sostanziali dell'appalto di che trattasi, in quanto ciò non si sarebbe configurato come una proroga, bensì come un rinnovo contrattuale, invitando la stessa Cooperativa a quantificare il solo adeguamento Istat in modo da presentare una precisa proposta ai sindaci che avrebbero valutato se approvarla o meno;

SOLLECITATA la Cooperativa Pagefha a presentare la propria proposta da sottoporre ai sindaci in occasione del Consiglio previsto per il 28 Dicembre scorso, nell'intenzione di risolvere la problematica entro la fine dello stesso mese e comunque prima della ripresa dell'attività scolastica, al fine di non creare così alcun disservizio nella eventualità che la proposta non fosse stata accolta;

VISTA la proposta di adeguamento dei prezzi formulata dalla Coop. Pagefha e pervenuta soltanto in data 04 gennaio u.s., dalla quale si rilevano gli importi per ciascun servizio a partire dal 10/12/2023 data di scadenza temporale del Contratto di Appalto; proposta nella quale si precisa che, qualora non fosse stata accettata, la Cooperativa medesima avrebbe cessato il servizio a far data dal 14 gennaio 2024;

VALUTATA da parte dei sindaci la problematica in questione non solo per l'aspetto economico della richiesta avanzata dalla Cooperativa Pagefha, ma soprattutto in riferimento alla qualità del

servizio fin qui offerto dalla Cooperativa stessa, sulla base della verifica della situazione aggiornata del numero di utenti serviti, dalla quale emergono mancate sostituzioni di operatrici assentatesi dal lavoro per motivi diversi, a partire dai mesi di settembre e novembre scorsi per n. 10 utenti su un totale di 27, quindi per oltre il trenta per cento degli stessi; situazione questa più volte verificatasi anche nel corso dell'appalto e di cui più volte era stata sollecitata la risoluzione, avvenuta sempre con notevoli ritardi, come da documentazione agli atti;

RITENUTO pertanto da parte dei sindaci presenti qualitativamente insufficiente il servizio fin qui offerto dalla Cooperativa Pagefha, tale da impedire di continuare il rapporto contrattuale con la Cooperativa medesima, seppure in proroga;

RICHIESTO al Dirigente, Segretario Generale, Dott.ssa Giuseppina Concetti, se aveva avuto modo di verificare l'eventuale disponibilità da parte di altra Cooperativa ad assumere in affidamento l'espletamento dei servizi in questione, nelle more della nuova gara d'appalto, qualora non si fosse risolta la problematica insorta con la Cooperativa Pagefha;

EVIDENZIATA da parte del Segretario la disponibilità della Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus di Ancona ad accettare l'incarico, senza aggravio di costi rispetto a quelli proposti dalla Pagefha, informalmente contattata per garantire la continuità dei servizi in argomento nel caso di non accettazione da parte dei sindaci della proposta che avrebbe dovuto formulare la Pagefha, precisando che detto passaggio avrebbe sicuramente comportato, seppur per un breve periodo, qualche disservizio per il tempo sufficiente a perfezionare gli atti necessari sia da parte dell'Ente che da parte della Cooperativa subentrante, in particolare per garantire la stabilità occupazionale a tutti i lavoratori assegnati ai servizi in questione ed alle dipendenze della Cooperativa uscente, ai sensi della vigente normativa di settore ;

CONSIDERATO da parte dei sindaci che la Coop. Soc. Cooss Marche è tra le Cooperative più importanti d'Italia e prima a livello regionale, tale quindi da offrire idonee garanzie per assicurare un'ottima qualità del servizio, anche in considerazione del fatto che svolge da tempo servizi analoghi sul territorio sia della provincia di Fermo che di Ascoli Piceno e che con la sua ben conosciuta professionalità sicuramente garantirà il passaggio di consegne in tempi molto brevi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

VISTO ed acquisito agli atti il parere favorevole, in ordine all'adozione del presente provvedimento, espresso dal Segretario Generale che ricopre anche la funzione di Responsabile del S.e.F., per quanto di competenza;

Con UNANIME votazione palese;

DELIBERA

-DI richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI dichiarare concluso, per scadenza del termine, il rapporto contrattuale con la Cooperativa Sociale Pagefha di Ascoli Piceno concernente l'espletamento dei "Servizi di Integrazione scolastica, di Assistenza Educativa e di Assistenza Domiciliare Domestica per soggetti disabili o con disagio sociale", riservandosi l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori applicabili come per legge, a seguito delle inadempienze registrate a carico della stessa nell'espletamento dei servizi in questione ;

-DI demandare al Dirigente l'adozione dei provvedimenti conseguenti necessari per dare esecutività al presente atto, in particolare il perfezionamento dell'affidamento, nel rispetto delle vigenti norme in materia di Contratti Pubblici, alla Coop. Soc. Cooss Marche di Ancona dei "Servizi di Integrazione scolastica, di Assistenza Educativa e di Assistenza Domiciliare Domestica per soggetti disabili o con disagio sociale", nelle more dell'espletamento della gara d'appalto per l'individuazione del nuovo contraente;

Inoltre , il Consiglio, stante l'urgenza di provvedere, con separata UNANIME votazione palese;

#### DELIBERA

-DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000";

RITENUTO pertanto dover dare esecutività al richiamato atto deliberativo del Consiglio n. 3/2024 ed in particolare procedere all'affidamento diretto dei servizi in questione, a norma del vigente Codice dei Contratti Pubblici, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto per l'individuazione del nuovo contraente;

VISTO il D. LGS. 31/03/2023, n. 36 recante " Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21/6/2023 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel proseguo anche Codice);

ATTESO che:

-l'art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, L. n. 145/2018, dispone: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis ....., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. omissis ....."

-il comma 449, del citato art. 1, prevede: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis....., sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.....omissis.....";

ACCERTATO che:

- per il servizio in oggetto non sono attive convenzioni CONSIP e che il servizio medesimo è reperibile nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nell'ambito del Bando di abilitazione "Servizi" categoria di abilitazione "Servizi Sociali" sottocategoria "Servizi sociali vari";

- il servizio in questione non rientra tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 24 dicembre 2015 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella L.23 giugno 2014, n. 89) e pertanto questo Ente può procedere all'acquisto degli stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- ai sensi dell' articolo 17 del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale;

RITENUTO, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di affidare i “Servizi di Integrazione Scolastica, di Assistenza Educativa e di Assistenza Domiciliare Domestica per soggetti disabili o con disagio sociale” , nelle more dell'espletamento della gara d'appalto per l'individuazione del nuovo contraente, in esecuzione del richiamato atto consiliare n. 3/2024 ;
- di richiamare l'oggetto del contratto e tutte le clausole ritenute essenziali risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, regolante il Contratto scaduto, di cui agli artt. : 1, 4,5,6,7,8,11,12,15,17, ovviamente intendendosi i richiami normativi al vecchio Codice dei contratti pubblici sostituiti da quelli corrispondenti al nuovo Codice;

VALUTATO che, ai sensi dell'art. 14 del Codice, il valore dell'appalto è pari ad € 100.000,00 oltre Iva e che ,quindi, trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 140.000,00, si possa procedere alla scelta del contraente a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del Codice, facendo ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per la Categoria di abilitazione “Servizi Sociali” ” sottocategoria “Servizi sociali vari”, ai sensi dell'art. 1 , c. 450, L. 27/12/2006 n. 296, in quanto siffatto strumento è in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione del servizio;

VISTA la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei Contratti pubblici in vigore a partire dal 1^ gennaio 2024;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 2 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTI:

-il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-il D.Lgs.36/2023;

## DETERMINA

-DI approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto di procedere, in esecuzione della Delibera di Consiglio n. 3 del 10/01/2024, all'affidamento diretto dei "SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA, DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER SOGGETTI DISABILI O CON DISAGIO SOCIALE", ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, nelle more dell'espletamento della selezione per l'individuazione del nuovo affidatario dei Servizi medesimi, facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la Categoria di abilitazione "Servizi Sociali" – sottocategoria "Servizi sociali vari", ai sensi dell'art. 1, c. 450, L. n. 296/2006;

-DI individuare, quale operatore economico idoneo per capacità e competenze pregresse nell'espletamento di servizi analoghi in Ambiti Territoriali Sociali limitrofi, cui affidare i Servizi in questione, facendo proprie le valutazioni espresse in proposito dal Consiglio con la richiamata deliberazione n. 3/2024, la Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus Società Cooperativa per Azioni con sede ad Ancona (P.I. 00459560421) a cui richiedere la formulazione della propria offerta, tenendo presenti le seguenti tariffe orarie poste a base d'appalto e soggette a ribasso:

Integrazione scolastica € 18,62 oltre iva;

Assistenza educativa domiciliare € 19,72 oltre iva;

Assistenza domiciliare domestica € 17,26 oltre Iva;

-DI precisare che la durata dell'appalto è prevista in mesi 4, l'ammontare complessivo dello stesso dovrà essere contenuto entro l'importo di € 100.000,00 oltre iva e che per le condizioni d'appalto si fa rinvio a quanto previsto nel Capitolato Speciale, relativo al contratto scaduto ed in particolare agli artt. 1, 4.5,6,7,8,11,12,15,17;

-DI precisare che si è provveduto all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) utilizzando la Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata MEPA e che il CIG è il seguente: B002343AF4;

-DI individuare nella sottoscritta Dott.ssa Giuseppina Concetti il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

-DI imputare la spesa relativa all'appalto in argomento, prevista complessivamente in € 105.000,00 Iva compresa, alla Missione/Programma/Titolo 12/02/1 (Cap. 162 "Integrazione scolastica, domiciliare educativa e domestica per disabili e anziani") dell'istituendo bilancio 2024/2026;

-DI dare atto della copertura della spesa relativa al presente provvedimento;

-DI dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

---

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Santa Vittoria in Matenano, li 12-01-2024

IL RESPONSABILE DEL S.E.F  
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

---

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Santa Vittoria in Matenano, li 26-02-2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

---

La presente è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Santa Vittoria in Matenano, li 26-02-2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

